

La relazione della Cassazione sulla legge 75: rinvii su aggravante, attenuante, sanzioni 231

Made in Italy, tutela rafforzata

Agroreati: sì a intercettazioni e operazioni sotto copertura

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

Intercettazioni e operazioni sotto copertura a tutela del made in Italy. Adotta gli strumenti investigativi della lotta alla criminalità organizzata la legge n. 75 del 21/4/2026, che introduce nel codice penale un nuovo capo sui delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Diventano punibili anche condotte anteriori alla vendita al consumatore finale: trasporto, stoccaggio, esportazione e intermediazione digitale. Ispezioni con prelievo e campionamento dei prodotti possono essere ordinati dal Pm senza avviso alla difesa.

Mancano, tuttavia, norme transitorie: per tutti i fatti commessi prima del 29 maggio 2026, data di entrata in vigore della legge, si applica in genere la vecchia disciplina più favorevole.

Così la Cassazione nella relazione su novità normativa dell'1/6/2026, n. 43, che come sempre fa il punto sui primi studi dei giuristi in materia, segnalando le criticità emerse: difficile provare il dolo specifico nel nuovo delitto di commercio di alimenti con segni mendaci; suscita dubbi l'agropirateria qualificata come aggravante e non come reato autonomo; troppo vaga l'attenuante speciale che offre sostanziosi sconti di pena a chi collabora "concretamente" con le autorità; blande le sanzioni pecuniarie e non interdittive per la responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8/6/2001, n. 231.

Le nuove fattispecie. Il nuovo reato di frode alimentare (articolo 517-sexies Cp) è sanzionato con la reclusione da 2 mesi a 1 anno e la multa da mille a 4 mila euro.

La norma colpisce l'intera filiera, contano sia alimenti non genuini sia prodotti difformi per origine, provenienza, qualità o quantità. Prevista una causa di non punibilità per fatti di lieve entità.

Ora, insomma, sono penalmente rilevanti anche condotte come trasporto e deposito:

un carico di falso "Parmigiano" fermato al casello autostradale è già reato.

L'altro nuovo delitto, commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-septies Cp), è sanzionato con il carcere da 1 a 4 anni e la multa da 10 mila a 50 mila euro: punisce l'utilizzo di segni o indicazioni falsi o ingannevoli sull'origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti.

Da una parte, spiega l'ufficio del massimario della Suprema corte, è difficile dimostrare il dolo specifico, cioè il fine di trarre profitto e d'indurre in errore il compratore, dall'altra si rischia di creare una zona grigia fra la nuova fattispecie penale e i più lievi illeciti amministrativi in materia di etichettatura, specie quando la frode si manifesta nella forma omissiva, ad esempio con la mancata indicazione di dati obbligatori. Abrogati i vecchi reati di vendita di alimenti non genuini e con segni falsi di chi agli articoli 516 e 517-bis Cp.

Captazioni e undercover. I delitti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies Cp entrano espressamente nel catalogo dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, benché le pene previste non siano elevatissime: l'obiettivo è colmare le lacune investigative del passato.

Contro il solo commercio di alimenti con segni mendaci, poi, scattano le operazioni "undercover": è prevista la non punibilità per il personale di polizia giudiziaria che può simulare acquisti o infiltrarsi nelle filiere per accertare frodi sulle etichettature e indicazioni qualitative senza commettere reato, ad esempio comprando l'olio di oliva spacciato per extravergine ma in realtà di sana.

L'aggravante dell'organizzazione. Inasprito il trattamento sanzionatorio anti-contraffazione per la tutela di Dop e Igp (articolo 517-quarter Cp): scattano la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10 mila a 50 mila euro. L'aggravante dell'agropirateria,

poi, aumenta la pena da un terzo alla metà se i reati sono commessi con più operazioni e attraverso mezzi o attività continuative e organizzate: si colma, dunque, il vuoto tra il reato semplice e l'associazione per delinquere. Ma la dottrina è perplessa sulla scelta di prevedere l'ipotesi come circostanza a effetto speciale e non come reato autonomo come aveva proposto la commissione Caselli nel 2015.

Grazie al bilanciamento con le attenuanti, compresa quella nuova della "cooperazione", si rischia di vanificare la deterrenza verso la criminalità organizzata e le pene accessorie più severe come la chiusura definitiva dell'azienda per le frodi alimentari organizzate, senza dimenticare i procedimenti a carico di imputati incensurati.

Le pene accessorie. È prevista la pubblicazione della sentenza di condanna per tutti i reati a tutela del patrimonio agroalimentare.

La chiusura dello stabilimento da 5 giorni a 3 mesi è disposta dal giudice per i reati di frode e segni mendaci, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica.

Per agropirateria o reati associativi scattano misure da 1 mese a 5 anni: interdizione dall'esercizio di una professione e divieto di ottenere iscrizioni, autorizzazioni, concessioni o licenze per attività imprenditoriali e di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni pubbliche. Chiusura temporanea da 1 a 12 mesi in caso di agropirateria o reati associativi, se il fatto è di particolare gravità o c'è recidiva specifica (chiusura definitiva se coesistono i due presupposti).

In alcuni casi, notano però i commentatori, si rischia che la pena accessoria abbia conseguenze economiche più gravi della sanzione principale: desta perplessità il fatto che siano colpiti indirettamente soggetti estranei al reato, soprattutto i dipendenti, ma anche fornitori, creditori e soci non coinvolti nell'illecito.

Questione di deterrenza. Hanno invece scarsa la deter-



renza per le grandi imprese le sole sanzioni pecuniarie "231" previste fino a 500 quote.

I reati di frode alimentare e commercio con segni mendaci, infatti, sono fonte di responsabilità amministrativa per l'ente soltanto se commessi in forma organizzata, continuativa e sistematica. S'indebolisce, quindi, "l'efficacia special-preventiva" della norma, laddove stavolta non si colpisce la capacità operativa dell'ente, bloccando l'attività d'impresa o l'accesso ai fondi.

Escludere le forme semplici di frode significa non premiare l'ente che si dota di modelli di compliance ed evitare invece di punire quello che non li adotta.

Attenuante generica. Risulta troppo generica, inoltre, la formulazione dell'attenuante speciale che riduce la pena dalla metà a due terzi a chi per chi collabora con le autorità nel contrasto dei reati, a differenza di altre norme sui collaboratori di giustizia che richiedono che richiedano elementi "decisivi" per ottenere sconti di pena. Il pericolo è che, a discrezionalità del giudice, sia-

no concessi rilevanti sconti di pena per contributi di modesto rilievo.

Analisi irripetibili. Nel corso delle attività ispettive le analisi non ripetibili per deperibilità, modificabilità o quantità del campione sono equiparate alle ipotesi "per le quali non è prevista la revisione". L'autorità amministrativa deve avvisare l'interessato anche oralmente su giorno, ora e luogo, con diritto di presenziare personalmente o tramite fiduciario e consulente tecnico.

I verbali, se le garanzie sono rispettate, confluiscono nel fascicolo dibattimentale. Non risultano superati, però, il contrasto di giurisprudenza: l'orientamento minoritario ritiene l'omesso avviso causa d'inutilizzabilità, l'indirizzo maggioritario lo riconduce a nullità a regime intermedio, non rilevabile dopo la sentenza di primo grado.

Campionamento d'urgenza. Nelle ispezioni con prelievo e campionamento urgente si deroga all'obbligo di avviso al difensore, di solito dovuto almeno 24 ore prima: il pubblico ministero può procedere a

sorpresa quando c'è il fondato motivo di ritenere che le tracce o gli effetti materiali del reato possano essere alterati: ad esempio etichette false che possono essere rimosse rapidamente. Il Pm deve indicare a pena di nullità i motivi della deroga, indicando il pericolo di alterazione, il che offre il destro a un vasto contenzioso sulla sufficienza e congruità della motivazione del decreto d'ispezione. Il difensore conserva comunque la facoltà d'intervenire.

Incidente probatorio. È estesa la possibilità di richiedere incidente probatorio per perizia o esperimento giudiziale su alimenti deteriorabili: una novità "pleonastica", nota la relazione, perché gli alimenti deteriorabili rientravano già nel genere delle cose soggette a modificazione non evitabile.

Ai fini della confisca i dubbi si appuntano sulle cose che costituiscono oggetto del reato perché è difficile distinguerle dal prodotto. L'impiego a fini benefici dei prodotti sequestrati deve essere compatibile con le esigenze di conservazione della prova.

— © Riproduzione riservata —

I rilievi della Suprema corte

Istituto	Criticità
Dolo specifico nel commercio di alimenti con segni mendaci	Difficile provare il fine di lucro e inganno e si determinano confini labili con illeciti amministrativi
Aggravante di agropirateria	Dubbi sulla scelta di configurarla come circostanza e non come reato autonomo, esponendola al bilanciamento con le attenuanti
Attenuante della collaborazione con le autorità	Carattere indefinito del contributo al contrasto dei reati, con il rischio di sconti di pena non proporzionati
Responsabilità amministrativa degli enti	Le sole sanzioni pecuniarie e non interdittive rischiano di ridurre l'efficacia deterrente nei confronti delle grandi imprese
Incidente probatorio	Novella pleonastica perché gli alimenti deteriorabili rientravano già nel genere delle cose soggette a modificazione non evitabile
Analisi dei campioni	Resta il contrasto giurisprudenziale tra inutilizzabilità e nullità a regime intermedio sulla sanzione processuale per la mancata comunicazione al soggetto interessato